



---

Corte IV  
D-4134/2020

## **Sentenza del 14 settembre 2020**

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Barbara Balmelli, Daniela Brüscheiler,  
cancelliera Alissa Vallenari.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nata il (...), alias  
B. \_\_\_\_\_, nata il (...), con la figlia  
C. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Nigeria,  
entrambe rappresentate dalla signora Roberta Condemi,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);  
decisione della SEM del 20 luglio 2020 / N (...).

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, e per suo tramite anche la figlia C.\_\_\_\_\_ – nata in Svizzera il (...) (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -48/3 e n. 53/12) – entrambe asserite di nazionalità nigeriana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...] -1/2).

**B.**

Nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali, tenutasi il (...) settembre 2019, A.\_\_\_\_\_ ha segnatamente dichiarato di essere di etnia (...), sposata consuetudinariamente dal (...) con D.\_\_\_\_\_ (N [...]), ma di non ricordare la data esatta del matrimonio e di aver vissuto quale ultimo domicilio nel Paese d'origine, a E.\_\_\_\_\_. Ella avrebbe lasciato la Nigeria nel (...) del 2016, espatriando verso la F.\_\_\_\_\_ e poi proseguendo per l'G.\_\_\_\_\_ nell'(...) del 2016 (cfr. atto SEM n. [...] -13/7, pag. 3 segg.).

**C.**

Il (...) ottobre 2019 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto SEM n. [...] -16/2). In data (...) ottobre 2019, durante un colloquio a complemento del precitato, l'interessata è stata in particolare questionata circa la sua relazione con D.\_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM n. [...] -26/5), rispettivamente, è stata sentita in merito alla tratta di esseri umani di cui poteva essere stata potenziale vittima (cfr. atto SEM n. [...] -19/12).

Nell'ambito delle predette audizioni, la richiedente asilo ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato che avrebbe conosciuto il partner D.\_\_\_\_\_ ad inizio del (...), mentre che si sarebbero sposati con rito tradizionale attorno al mese di (...) dello stesso anno, allorché ella aveva (...) anni. Dopo il matrimonio avrebbero convissuto fino al (...) del (...) a E.\_\_\_\_\_, allorché un giorno il marito non avrebbe più fatto rientro a casa, mentre che lei il medesimo giorno sarebbe stata picchiata e ricoverata in ospedale. Durante la sua degenza all'ospedale avrebbe fatto conoscenza

di "H. \_\_\_\_\_", un uomo che si sarebbe interessato a quanto a lei accaduto e le avrebbe riferito di volerla aiutare, proponendole di farla arrivare in G. \_\_\_\_\_, ove avrebbe avuto una sorella presso la quale avrebbe potuto vivere e lavorare come (...). Una volta dimessa dall'ospedale, ella avrebbe pertanto preso contatto con H. \_\_\_\_\_ e lo avrebbe incontrato presso un albergo indicatogli da quest'ultimo, dove le avrebbe riferito che in cambio del suo aiuto lei avrebbe dovuto pagare (...), nonché che necessitava di una persona quale garante. In tal senso, malgrado le prime reticenze, la madre dell'interessata avrebbe acconsentito alla sua partenza ed a farle da garante, accompagnandola prima della sua partenza per l'G. \_\_\_\_\_ a compiere un rito sciamanico per suggellare il suo giuramento del debito contratto. Alla fine del rito, la madre avrebbe fatto ritorno a casa, mentre ella sarebbe dapprima rimasta con H. \_\_\_\_\_ per (...) giorni in albergo, dopodiché sarebbe salita senza accompagnatore su di un bus con altre persone verso I. \_\_\_\_\_ (Nigeria), e transitando per la F. \_\_\_\_\_, avrebbe raggiunto l'G. \_\_\_\_\_ tra la fine di (...) e l'inizio di (...) del 2016.

Quivi avrebbe depositato una domanda d'asilo il (...), ed in primo luogo avrebbe vissuto in un centro per richiedenti asilo a J. \_\_\_\_\_ per (...) mesi, dopo i quali si sarebbe trasferita nel centro di K. \_\_\_\_\_ per ulteriori (...) mesi. Nel frattempo, dopo un mese dal suo arrivo in G. \_\_\_\_\_, avrebbe telefonato ad H. \_\_\_\_\_ ed in tale evenienza avrebbe appreso che non vi era alcuna sorella, ed H. \_\_\_\_\_ le avrebbe detto di guardarsi "*intorno e fare quello che facevano gli altri*" (cfr. atto SEM n. 19/12, D79, pag. 10) per rimborsare il suo debito. A seguito delle insistenze di H. \_\_\_\_\_ presso i suoi familiari in Nigeria, ella si sarebbe vista costretta a lasciare il centro di K. \_\_\_\_\_ e prostituirsi per poter versare quanto pattuito ad H. \_\_\_\_\_, nonché a trasferirsi con un'altra ragazza nigeriana, pure lei prostituta, in un appartamento. I soldi guadagnati con l'esercizio del meretricio, sarebbero stati versati quasi tutti mensilmente a H. \_\_\_\_\_, l'unico con il quale ella avrebbe avuto contatti telefonici e che poteva rivendicare il suo debito, nonché le sarebbero serviti in particolare per pagare l'affitto ed il pezzo di marciapiede. Quest'ultimo sarebbe stato versato alla coinquilina, che in seguito avrebbe girato i soldi alla "Madame" che gestiva la zona dove esercitavano la prostituzione. Ella però non avrebbe mai incontrato quest'ultima, lavorava in modo indipendente e senza controllo, gestendo i suoi guadagni. Nel (...) del 2018 l'interessata ha narrato che sarebbe stata ricontattata telefonicamente dal marito, pure lui giunto in G. \_\_\_\_\_ nel frattempo, ed avrebbe deciso di raggiungerlo a L. \_\_\_\_\_. Ivi, prima avrebbe vissuto da sola presso un amico del marito, vedendo quest'ultimo soltanto nei fine settimana. Soltanto una volta che il centro richiedenti l'asilo dove si trovava il compagno sarebbe stato chiuso, il marito l'avrebbe raggiunta (ad [...]).

Dal momento in cui sarebbe stata ricontattata dal coniuge, avrebbe smesso di versare soldi ad H. \_\_\_\_\_, al quale era riuscita a corrispondere in totale (...). Tramite la madre avrebbe appreso nel (...) 2018 che quest'ultimo era nel frattempo deceduto. Da allora nessuno l'avrebbe più ricontattata od infastidito la sua famiglia circa il debito contratto con H. \_\_\_\_\_. A seguito della partenza dell'amico del marito all'estero nel (...) del 2019, essi non avrebbero più potuto affrontare le spese dell'affitto, e con i soldi ricevuti dal primo e di elemosina, avrebbero dapprima vissuto alla stazione di L. \_\_\_\_\_ per (...) giorni ed in seguito raggiunto la Svizzera insieme.

Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in G. \_\_\_\_\_, l'interessata ha riferito che, si ritroverebbe senza alcun sostentamento ed alloggio come in passato, nonché sarebbe incinta (cfr. atto SEM n. 19/12, D86 segg., pag. 10 seg.). Il padre del nascituro sarebbe il compagno D. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM n. 26/5, pag. 5).

Al termine dell'audizione complementare dell'(...) ottobre 2019, la funzionaria incaricata ha informato la richiedente che nel suo caso vi erano indizi che lei fosse una potenziale vittima di tratta di esseri umani, e che in tal senso l'autorità era tenuta, ex art. 22a della Legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers, RS 172.220.1), ad annunciare la sua fattispecie all'organo di polizia competente, ma che la stessa non equivaleva ad una denuncia, né che ella avrebbe dovuto partecipare ad un'eventuale procedura penale aperta senza il suo consenso (cfr. atti SEM n. 19/12, D85, pag. 10; n. 42/3). Inoltre, l'interessata è stata resa edotta del fatto che il matrimonio tradizionale da loro contratto non era un matrimonio riconosciuto in Svizzera e, tenuto conto anche del breve periodo in cui ella avrebbe vissuto con il presunto marito, le è stata prospettata la possibilità che le domande d'asilo sua e del compagno sarebbero state trattate separatamente, scindendo pure i loro dossier, nonché di registrarli soltanto come amici. Anche in tale contesto, è stata data la possibilità all'interessata di esprimersi (cfr. atto SEM n. 26/5, pag. 5). Gli incarti sono stati effettivamente trattati in seguito separatamente dalla SEM (cfr. atto SEM n. [...] -27/1).

#### **D.**

**D.a** Il (...), la SEM ha presentato alle competenti autorità (...), una richiesta di ripresa in carico della richiedente, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...] -28/4, n. 29/1 e n. 30/1), che è stata rifiutata dall'G. \_\_\_\_\_ in data (...) (cfr. atti SEM n. 31/1 e n. 32/1).

**D.b** Con missiva del (...), l'autorità elvetica preposta ha chiesto all'omologa (...) un riesame del loro rifiuto di ripresa in carico, entro il (...) (cfr. atti SEM n. [...] -33/2, n. 34/1 e n. 35/1). A seguito di solleciti (cfr. atto SEM n. [...] -38/2), l'G. \_\_\_\_\_ ha risposto affermativamente alla richiesta di ripresa in carico della richiedente, ma soltanto in data (...) (cfr. atto SEM n. [...] -40/1), allorché era già scaduto il termine prescritto dall'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]). Per questa ragione, nel frattempo la SEM aveva già pronunciato il (...) la fine della procedura Dublino dell'interessata, e l'aveva informata che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...] -39/1).

**E.**

In data (...), l'M. \_\_\_\_\_ (N. \_\_\_\_\_), ha risposto alla segnalazione del caso di potenziale tratta di esseri umani dell'interessata presentata dall'autorità inferiore il (...), riferendo che visti gli elementi della fattispecie forniti, non sarebbe stata aperta alcuna inchiesta (cfr. atto SEM n. 42/3).

**F.**

Con scritto del 23 dicembre 2019, la rappresentante legale dell'interessata ha allegato tre rapporti del (...) rispettivamente del (...), (...) e (...) inerenti la situazione di quest'ultima ed il presunto compagno e padre del nascituro, nonché copie di due dichiarazioni di paternità, entrambe datate (...), sottoscritte l'una da A. \_\_\_\_\_ e l'altra da D. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM n. 46/13). Di tale documentazione si dirà, per quanto necessario, ai considerandi che seguono.

**G.**

Con decisione del 2 marzo 2020, la richiedente con la figlia sono state attribuite al O. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM n. 56/1).

**H.**

Il (...) luglio 2020, si è svolta con l'interessata un'audizione sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 60/15). Durante la stessa ella ha in particolare narrato di avere frequentato sei anni di scuola, nel corso dei quali avrebbe anche iniziato ad apprendere la professione di (...), interrotta a causa di

motivi finanziari. In seguito sarebbe stata sostenuta dalla madre, (...), nonché dai proventi della sua attività saltuaria di (...). Nel (...) del (...), allorché ella avrebbe vissuto con il marito D.\_\_\_\_\_, quest'ultimo sarebbe uscito una mattina dicendole che sarebbe rientrato di lì a poco, portandosi però via alcuni abiti. Di fatto ella, da quella mattina, non lo avrebbe però più visto né sentito sino al 2018 in G.\_\_\_\_\_. Durante la medesima giornata si sarebbero presentate delle persone a casa sua facenti parte del gruppo (...) che cercavano il marito, in quanto le avrebbero riferito che egli era il colpevole dell'(...), (...), avvenuta durante un (...) di un altro gruppo denominato (...), del quale il suo compagno ne avrebbe fatto pure parte a sua insaputa. Non trovando il marito, l'avrebbero minacciata di ucciderla ed in seguito iniziato a picchiarla, sino a quando ella avrebbe perso i sensi. Si sarebbe risvegliata all'ospedale, ove le sarebbe stato riferito dal medico che a causa delle percosse avrebbe subito un aborto (sarebbe stata invero incinta di [...]), nonché avrebbe riportato delle lesioni ad un piede, alla schiena e ad un dente. Il giorno seguente tali fatti, una vicina le avrebbe reso visita in ospedale, portandole da mangiare, e riferendole che gli autori della sua aggressione sarebbero ritornati ed in seguito si sarebbe presentata a casa sua anche la polizia. Ella non avrebbe però sporto denuncia in merito a tali eventi, in quanto avrebbe avuto timore di essere arrestata a causa dell'appartenenza del marito al gruppo (...), ed al fatto che egli fosse fuggito. Nel mese di (...) del 2016 ella sarebbe espatriata grazie all'aiuto prestatole da H.\_\_\_\_\_. Altresì, non avrebbe più avuto alcuna notizia in merito ai suoi aggressori una volta partita dalla Nigeria, ma nel (...) del 2020 la (...), (...), sarebbe stata uccisa durante una sparatoria. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine ha asserito di temere di essere uccisa dai membri del culto (...).

A supporto delle sue allegazioni, l'interessata non ha presentato alcun documento (cfr. atto SEM n. 60/15, D36 seg., pag. 4).

#### **I.**

Tramite lo scritto del 17 luglio 2020, le richiedenti hanno inoltrato il loro parere in merito al progetto di decisione della SEM emesso il 16 luglio 2020 (cfr. atti SEM n. [...]63/8 e n. 64/4).

#### **J.**

Con decisione del 20 luglio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [...]67/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della precipitata misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

**K.**

Il 19 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), le insorgenti hanno inoltrato il loro ricorso avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni; ed in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, le ricorrenti hanno interposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Al ricorso, quale nuovo documento, è stata allegata copia della procura di rappresentanza legale per la bambina C.\_\_\_\_\_ del (...).

**L.**

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus

del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

## **2.**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

## **3.**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

## **4.**

**4.1** Nella sua decisione, l'autorità resistente ha ritenuto innanzitutto che alcune dichiarazioni rese da A. \_\_\_\_\_ nel corso delle diverse audizioni sostenute non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Segnatamente, in merito agli eventi che l'avrebbero condotta ad espatriare ella avrebbe rilasciato delle asserzioni vaghe e prive di dettagli. Invero, non avrebbe fornito delle informazioni precise né in merito all'episodio in cui sarebbe stata picchiata, circa il rito d'iniziazione ed il numero di persone che si sarebbe presentato a casa sua, né avrebbe saputo spiegare come il compagno sarebbe stato coinvolto in tali questioni. Generiche sarebbero state pure le sue allegazioni in merito alle violente percosse che avrebbe subito e che l'avrebbero indotta a perdere conoscenza, tanto da dare l'impressione che non si tratti di un evento realmente vissuto. Di non minore approssimazione sarebbero anche le sue dichiarazioni in merito alla successiva ospedalizzazione, in quanto non avrebbe saputo determinarsi con precisione né in punto alla durata della stessa, né tantomeno circa le cure prodigatele ed i medicinali che le sarebbero stati prescritti. Da ultimo, non avrebbe spiegato in maniera convincente, perché non avrebbe presentato una denuncia a seguito di tali fatti. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha analizzato le altre asserzioni dell'interessata sotto l'aspetto della pertinenza ai sensi dell'art. 3 LAsi, escludendo la stessa. In primo luogo, in relazione al debito contratto con H. \_\_\_\_\_, dato il decesso di quest'ultimo, ella non sarebbe esposta con grande probabilità ad un timore fondato

in un prossimo futuro. In tale contesto, inoltre, nell'ipotesi in cui ella dovesse trovarsi in una situazione di pericolo in quanto vittima di tratta, lo Stato nigeriano sarebbe comunque in grado e disposto ad offrirle una protezione adeguata in loco, in quanto esisterebbe un'agenzia statale denominata "(...)" ([...]) costituita al fine di combattere il fenomeno della tratta, e dimostratasi efficace sia nel perseguimento dei responsabili che nella protezione adeguata e di reinserimento delle vittime, in particolare provenienti da P.\_\_\_\_\_, come l'interessata. Siccome ella avrebbe accesso ad una protezione efficace in patria, i suoi eventuali timori in relazione al passato trascorso, non sarebbero rilevanti in materia d'asilo.

In seguito la SEM ha considerato che il suo caso non dovesse essere assegnato alla procedura ampliata di cui al disposto 26d LAsi, poiché non vi sarebbero né elementi all'inserto che giustificerebbero ulteriori misure istruttorie, né altri motivi che impedirebbero il trattamento del suo caso nella procedura celere. Invero, la sua attribuzione al Cantone, sarebbe avvenuta prima dell'audizione sui motivi d'asilo a causa della situazione particolare dovuta alla pandemia di Coronavirus ed alla presenza della figlia, nata il (...). Per di più, neppure le osservazioni espresse dalla rappresentante nel parere del 17 luglio 2020, condurrebbero l'autorità inferiore ad altre conclusioni rispetto a quelle espresse nella decisione impugnata.

**4.2** Nel loro gravame, le ricorrenti, dopo aver rammentato e precisato alcuni fatti, avversano le conclusioni esposte dalla SEM nella decisione querelata.

In premessa ritengono che, vista la complessità del caso di specie, anche in relazione alla durata della procedura, alle garanzie procedurali nonché al trasferimento della ricorrente in un Cantone, l'emanazione della decisione impugnata in procedura celere, apparirebbe ingiustificata e non conforme né con la giurisprudenza attuale menzionata del Tribunale né con il diritto previgente. Osservano invero che la trattazione della loro domanda d'asilo secondo la procedura celere, avrebbe concorso all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti, violando inoltre il loro diritto alla difesa a causa dei termini stretti che caratterizzerebbero tale procedura. In riferimento a quest'ultimo asserto, per quanto infatti l'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo abbia previsto l'estensione provvisoria a trenta giorni del termine ricorsuale nella procedura celere, permarrrebbe tuttavia il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un parere al progetto di decisione. Poiché per la preparazione dello stesso, si necessiterebbe di un colloquio con il richiedente asilo, nello specifico, tro-

vandosi la ricorrente a risiedere a considerevole distanza dalla rappresentante legale, avrebbe implicato importanti complessità dal profilo organizzativo, come già brevemente descritto nel loro parere.

Nel merito, esse ritengono in primo luogo che le allegazioni della ricorrente circa i fatti che l'avrebbero condotta ad espatriare sarebbero complessivamente coerenti e plausibili, anche rispetto alla situazione previgente in Nigeria riguardo alle confraternite presenti ed al loro *modus operandi*. Non sarebbe in tale contesto imputabile alla ricorrente la mancanza di dettagli riguardo alla vicenda della confraternita che avrebbe riguardato il compagno e per la quale l'insorgente avrebbe subito e rischierebbe concretamente di subire in futuro delle persecuzioni. In relazione alla verosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessata, occorrerebbe inoltre considerare il profilo particolare della ricorrente, quale vittima di tratta di esseri umani. Il suo vissuto drammatico influirebbe difatti non soltanto sulla sua capacità di rievocare dei ricordi precisi circa la tratta di cui sarebbe stata vittima, ma pure riguardo ai motivi del suo espatrio, in particolare legati all'episodio della violenza subita e della successiva ospedalizzazione. Gli eventuali elementi d'inverosimiglianza, andrebbero pertanto relativizzati, sia riguardo a tale condizione peculiare, che tenendo in considerazione dello stato di shock in cui ella si sarebbe trovata dopo aver subito le percosse, perso il bambino che attendeva, nonché avuto conoscenza del fatto che il compagno, scomparso, avrebbe fatto parte di una confraternita e sarebbe stato il presunto colpevole della morte di una ragazza. Infine, avrebbe pure reso una motivazione convincente circa il fatto di non aver sporto querela in polizia, anche ritenuta l'azione e l'opinione di quest'ultimo organo statale nel contesto nigeriano. In secondo luogo, visto l'ammontare del debito, le circostanze del patto, come pure il carattere organizzato della tratta, apparirebbe essere molto probabile che il debito contratto dalla ricorrente non soltanto sia tutt'ora attuale, ma che possa essere con ogni probabilità pure l'oggetto di pressione, pretese e sfruttamento futuri da parte di altri membri dell'organizzazione o di familiari di H.\_\_\_\_\_, per quanto non necessariamente conosciuti o riconosciuti in quanto tali dalla ricorrente medesima. In questo senso, il rischio di ri-vittimizzazione della ricorrente, non solo non parrebbe poter essere escluso, ma piuttosto sembrerebbe ancora concreto ed attuale, ciò che sarebbe pure dimostrato dalle allegazioni della richiedente, in punto all'uccisione recente della (...) in patria. Sulla questione dell'asilo, a mente delle insorgenti occorrerebbe quindi esaminare la pertinenza di tale condizione di rischio, valutando pure se l'appartenenza ad una "categoria specifica" – quella delle donne nigeriane provenienti da uno specifico contesto territoriale e giunte in Europa per essere l'oggetto di sfruttamento sessuale – possa rientrare nella nozione di

gruppo sociale determinato, permettendo quindi il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessata.

## **5.**

Nel loro memoriale ricorsuale, le insorgenti si prevalgono dapprima, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell'autorità inferiore, di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinati della causa da parte della SEM, come pure della violazione del loro diritto di difesa, per il che risulta d'uopo esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale.

**5.1** Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3<sup>a</sup> ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: *Auer/Müller/Schindler [ed.]*, *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2<sup>a</sup> ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2).

**5.2** Per quanto attiene la cernita tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è espresso in merito nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Nella stessa il Tribunale ha in particolare rilevato come la procedura celere abbia come obiettivo di rendere entro il termine di 140 giorni, in casi non complessi, una

decisione entrata in forza di cosa giudicata (a seguito del termine di una procedura ricorsuale) e di eseguirla. Per riuscire nell'intento temporale, la procedura dal profilo dell'autorità inferiore deve risultare rigorosamente nel tempo massimale di 21 giorni per la fase preparatoria seguita da una fase conclusiva di otto giorni per la presa di decisione. L'accertamento dei fatti giuridicamente determinanti, la concessione dei diritti alle parti, nonché la preparazione e la notificazione della decisione di prima istanza, seguono inoltre un preciso piano temporale predeterminato legalmente. La procedura celere è trattata nei Centri federali della Confederazione, mentre i richiedenti asilo interessati rimangono negli stessi durante la procedura, essendo che un'attribuzione al Cantone non avviene. Sia i termini ricorsuali come pure d'evasione dei ricorsi da parte del Tribunale amministrativo federale risultano accorciati. Ovvero – a differenza di quanto previsto di regola nelle procedure amministrative dall'art. 50 cpv. 1 PA, di 30 giorni per depositare un ricorso – nella procedura celere vi è un termine di sette giorni lavorativi dalla notificazione della decisione (art. 108 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, dovrà invece decidere entro il termine di venti giorni sul ricorso (art. 109 cpv. 1 LAsi) (cfr. consid. 7.2 della sentenza citata). Al contrario, un'attribuzione alla procedura ampliata, è invece effettuata per le domande d'asilo nelle quali, durante lo smistamento iniziale, risultino necessari accertamenti supplementari o atti processuali. Lo smistamento, avviene a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo del richiedente l'asilo (art. 20c lett. d dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Se risulta applicabile la procedura ampliata, i richiedenti l'asilo sono ripartiti ad un Cantone per la durata del seguito della procedura d'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 26d LAsi *in fine* in combinato disposto con l'art. 27 LAsi). Entro il termine di un anno, occorre che la procedura ampliata sia conclusa ed un'eventuale esecuzione dell'allontanamento sia completata. Il termine di ricorso nella procedura ampliata è di 30 giorni (art. 108 cpv. 2 LAsi), come pure di uguale durata è il termine d'evasione del ricorso per il Tribunale amministrativo federale (art. 109 cpv. 2 LAsi; cfr. consid. 7.3 della sentenza succitata). Il Tribunale, nella stessa sentenza E-6713/2019 succitata ha anche osservato come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2). Tuttavia, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost. (RS 101), nonché nello stesso tempo la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata).

**5.3** Ora, nel caso in disamina, la SEM per la fase preparatoria – terminata con la richiesta di ripresa in carico della ricorrente all’G.\_\_\_\_\_, nonché di richiesta di accertamenti alla N.\_\_\_\_\_ del (...) – ha superato di pochi giorni il termine di 21 giorni disposto legalmente. Tuttavia, ciò non si può dire lo stesso della fase decisionale successiva, in quanto l’audizione sui motivi d’asilo è avvenuta soltanto il (...) luglio 2020, mentre che la decisione è stata emanata il 20 luglio 2020, superando quindi pacificamente gli otto giorni lavorativi legalmente previsti per tale fase decisionale. La SEM, a fronte della relativa complessità della fattispecie, in relazione in particolare agli elementi di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) emersi nel verbale sui dati personali nonché durante il colloquio Dublino, oltretutto del fatto che fosse prevedibile che i tempi d’evasione in procedura celere potevano essere difficilmente rispettati segnatamente a causa della gravidanza avanzata della ricorrente, avrebbe dovuto trattare la presente nel quadro della procedura ampliata. Difatti, in casu, il termine d’evasione è stato ampiamente superato, essendo la decisione stata emessa segnatamente ben oltre i 140 giorni complessivi previsti per il termine della procedura celere – attribuendo invero pure le ricorrenti al O.\_\_\_\_\_ già con decisione del (...) (cfr. atto SEM n. 56/1). Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella fattispecie, non sia tuttavia da annullare la decisione dell’autorità inferiore, in quanto la scelta della procedura celere non ha comportato per le ricorrenti, a differenza di quanto da loro sostenuto nel ricorso, alcuna violazione della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a Cost. Invero le insorgenti sono state rappresentate legalmente durante il corso dell’intera procedura, anche dinanzi alla SEM. Inoltre le stesse – anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo – hanno potuto presentare un ricorso entro il termine di 30 giorni, come previsto per la procedura ampliata. Lo stesso risulta essere sufficientemente motivato e corposo e le insorgenti non spiegano né quali argomenti non avrebbero potuto presentare nel parere – aldilà di difficoltà organizzative per poter effettuare un colloquio con la richiedente – o eventualmente nel ricorso; né quali elementi non sarebbero stati erroneamente considerati rispettivamente accertati dalla SEM in violazione del principio inquisitorio. In tale contesto si osserva come l’autorità inferiore ha segnatamente effettuato con la richiedente sia un’audizione TEU articolata, onde interrogare ed individuare se la ricorrente fosse una potenziale vittima di tratta (cfr. atto SEM n. 19/12), nonché un complemento al colloquio Dublino, per stabilire l’effettiva relazione tra la richiedente ed il presunto marito rispettivamente padre della bambina (cfr. atto SEM n. 26/5). La SEM ha inoltre puntualmente informato N.\_\_\_\_\_, del fatto che la richiedente potesse essere una vittima potenziale di tratta, autorità competente che dopo ulteriori accertamenti ha deciso di non aprire alcuna inchiesta (cfr. atto SEM n. 42/3).

**5.4** Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che l'autorità resistente, abbia istruito correttamente la causa, in particolare adempiendo ai suoi obblighi di cui alla giurisprudenza inerente la tratta di esseri umani, esposta nella DTAF 2016/27 (cfr. in particolare consid. 5) alla quale si può per il resto rinviare, nonché che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni convenzionali, così come previste dalla giurisprudenza succitata, in relazione all'attribuzione delle ricorrenti alla procedura celere piuttosto che a quella ampliata (cfr. *supra* consid. 5.2). Ne consegue che, né la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore – e di converso quindi alla violazione del principio inquisitorio – né quella inerente la violazione del suo diritto di difesa, non sono destinate ad esito favorevole.

## **6.**

**6.1** La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

**6.2** Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

## **7.**

**7.1** A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

**7.2** È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti

o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

**7.3** Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente circa l'evento in cui ella avrebbe subito delle minacce e delle percosse da parte di appartenenti al gruppo (...), a causa dell'(...) durante un (...) che avrebbero coinvolto il presunto coniuge, nonché la sua ospedalizzazione seguente derivante da tali circostanze non convincono il Tribunale.

**7.3.1** In primo luogo, non stupisce che l'autorità inferiore abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni della richiedente l'asilo circa tali evenienze. Si rammenta infatti che le informazioni in merito ai "culti studenteschi" detti anche "confraternite" presenti in Nigeria, ed in particolare proprio riguardo due delle bande maggiormente note e menzionate dall'insorgente ovvero "(...)" (anche noto come "[...]", il quale motto sarebbe "[...]" e "(...)"), risultano ben notorie nel paese d'origine dell'insorgente, in particolare che sarebbero riconoscibili dal loro abbigliamento (cfr. BBC News, Nigeria's campus cults: Buccaneers, Black Axe, and other feared groups, 2 giugno 2020, < <https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922> >; Home Office, Country Background Note: Nigeria, gennaio 2020, < [https://www.ecoi.net/en/file/local/2022814/Nigeria\\_-\\_Background\\_-\\_CPIN\\_-\\_v2.0\\_January\\_2020\\_gov.uk.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2022814/Nigeria_-_Background_-_CPIN_-_v2.0_January_2020_gov.uk.pdf) >, p.to 9.1.1, pag. 22 seg.; SEM, Focus Nigeria, Profil de l'Etat d'Edo, 22 marzo 2019, < [https://coi.easo.europa.eu/administration/switzerland/PLib/Focus\\_Nigeria\\_20190322.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/switzerland/PLib/Focus_Nigeria_20190322.pdf) >, pag. 28 seg.;

European Asylum Support Office (EASO), Orientamenti per Paese: Nigeria, febbraio 2019, pag. 47 seg. e 65 seg.; [...], < [...] >, tutti consultati il 27.08.2020). Pertanto, ci si può attendere, da colui o colei che entra in contatto con tali culti, una caratterizzazione degli eventi che vada aldilà della generica descrizione di come si vestirebbero, nozione di facilmente fruizione per chiunque. Ciò posto, è indubbio che nella presente disamina la ricorrente si sia limitata ad un mero esercizio di reiterazione di quanto noto senza saper avanzare dettagli individualizzati. Ha invero unicamente riferito che gli appartenenti al gruppo (...) porterebbero un (...), mentre che la confraternita (...), avrebbe indossato un (...) (cfr. atto SEM n. 60/15, D43, pag. 6), e che si distinguerebbero dalla loro parlata (cfr. n. 60/15, D53 segg., pag. 7), senza tuttavia saper aggiungere altro né riguardo al gruppo (...) di cui il presunto marito ne avrebbe fatto parte (cfr. atto SEM n. 60/15, D43 seg., pag. 6), né circa il numero di persone che si sarebbe presentato a casa sua (cfr. n. 60/15, D69, pag. 9). Non ha inoltre fornito alcun dettaglio particolare riguardo alle percosse che avrebbe subito – a parte riferire che a causa delle stesse avrebbe abortito ed avrebbe riportato delle ferite su un piede, alla schiena e sul dente (cfr. atto n. 60/15, D39, pag. 5) – né spiega chi e come l'avrebbe trasportata in ospedale (cfr. atto n. 60/15, D39 segg., pag. 5 segg.). Inoltre, non maggiormente sostanziate, appaiono le sue asserzioni riguardo al fatto che il compagno avrebbe fatto parte del gruppo (...) e preso parte al (...) di una (...). Invero, a parte quanto le avrebbero riferito i suoi aggressori in merito al coinvolgimento del presunto marito nel (...) (cfr. atto SEM n. 60/15, D46 segg., pag. 6 segg.), non ha tuttavia saputo contestualizzare meglio né le persone coinvolte durante il (...) (cfr. atto SEM n. 60/15, D88 seg., pag. 10), né se il suo compagno sia ancora membro dello stesso gruppo (cfr. atto SEM n. 60/15, D111, pag. 12). Non ha inoltre saputo spiegare come mai, visto che tutti i membri porterebbero un (...) distintivo d'appartenenza alla confraternita (...) (cfr. atto n. 60/15, D56, pag. 7), ella non lo avrebbe mai visto addosso al supposto marito (cfr. atto n. 60/15, D57 segg., pag. 8). Tale mancanza di dettagli, appare ancora maggiormente inspiegabile, dato che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere parlato della vicenda anche con il compagno (cfr. atto n. 60/15, D50, pag. 7 e D65, pag. 8).

**7.3.2** Anche dal profilo della plausibilità, vi sono degli elementi nella narrazione dell'insorgente che risultano poco credibili per una persona che avrebbe realmente vissuto tali eventi. Dapprima, come a giusta ragione ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata – ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle interessate – la spiegazione da ella fornita per non aver depositato una denuncia, ovvero che temesse di essere arrestata, non appare essere convincente (cfr. atto n. 60/15, D81

segg., pag. 9 seg.). Invero, tale timore risulta essere incoerente ed infondato con il fatto che la polizia sarebbe intervenuta al suo domicilio (cfr. atto n. 60/15, D39, pag. 5 e D86, pag. 10), e quindi, di converso, che se l'avessero voluta arrestare avrebbero saputo chi ricercare, tra l'altro essendo stata pure degente per un lungo periodo all'ospedale. Ulteriore elemento illogico, appare il fatto che l'insorgente, malgrado adduca che il motivo per il quale ella sarebbe partita dal Paese d'origine, fosse quello legato al gruppo di (...) e che temerebbe di essere uccisa da loro nel caso di un suo ritorno in Nigeria (cfr. atto n. 60/15, D111 seg., pag. 12), di fatto non si sia più interessata di ricevere delle notizie in merito ai medesimi autori una volta partita (cfr. atto n. 60/15, D119, pag. 13). Questo, anche considerato che ella ha asserito di non essere più rientrata a casa dopo la dimissione dall'ospedale, e che avrebbe abbandonato tutti i suoi effetti personali nella stessa abitazione (cfr. atto n. 60/15, D126, pag. 13). Tale comportamento disinteressato, non risulta spiegabile con il fatto che ella affermi in tale frangente di non avere avuto più contatti con la Nigeria, avendo dovuto vendere il suo telefono una volta arrivata in F.\_\_\_\_\_ (cfr. atto n. 60/15, D119, pag. 13), in quanto perlomeno da quando era giunta in G.\_\_\_\_\_, ella ha potuto avere dei contatti telefonici con i suoi famigliari, con il suo compagno (cfr. atto SEM n. 19/12, D45 segg., pag. 6; n. 26/5, pag. 3; n. 60/15, D27, pag. 4 e D107, pag. 12), nonché regolari con H.\_\_\_\_\_ (cfr. atto n. 19/12, D49 seg., pag. 7).

**7.3.3** Gli elementi vaghi ed illogici nelle dichiarazioni dell'insorgente sopra rilevati, appaiono nel loro complesso di un'importanza tale e decisiva – poiché riguardanti il motivo per il quale la ricorrente sarebbe espatriata dal Paese d'origine – che non possono essere relativizzabili e spiegabili come proposto dalle ricorrenti nel loro gravame, ovvero tenendo in considerazione la condizione di vittima di TEU della richiedente nonché dello shock che ella avrebbe riportato a causa delle circostanze che avrebbe vissuto in Nigeria prima dell'espatrio. Inoltre, visti i suesposti indicatori d'inverosimiglianza a riguardo delle circostanze che avrebbero indotto la ricorrente all'espatrio, quand'anche quanto riferito dall'insorgente circa l'uccisione della (...) fosse ritenuto corrispondere alla realtà (cfr. atto n. 60/15, D40, pag. 6), tuttavia ciò non è in grado di inficiare la valutazione esposta a margine.

**7.3.4** In definitiva, le dichiarazioni della ricorrente non possono essere qualificate come verosimili. Non si può pertanto ritenere che quest'ultima sia espatriata a causa delle problematiche che avrebbe avuto in relazione al gruppo (...).

**8.**

Occorre ora esaminare se gli elementi di potenziale vittima di TEU emersi per la ricorrente A. \_\_\_\_\_ dalle dichiarazioni da ella rilasciate – che al pari dell'autorità resistente il Tribunale non intende rimetterne in discussione la loro verosimiglianza, vista la coerenza, i dettagli forniti e la plausibilità dell'intero narrato desumibili dagli atti all'inserto – siano pertinenti o meno ai sensi dell'art. 3 LAsi.

**8.1** In tale contesto si rileva innanzitutto che, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

**8.2** Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani di donne nigeriane, in modo particolare provenienti da P. \_\_\_\_\_ come la ricorrente, si rinvia a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27 (in particolare consid. 8 segg.), che risulta in merito tutt'ora attuale.

**8.3** Nel caso di specie, il Tribunale rileva come la ricorrente, prima della sua partenza dalla Nigeria abbia dovuto compiere un rito sciamanico con la presenza di un garante – *in casu* la madre dell'insorgente – per suggellare il patto di restituzione dei soldi che H. \_\_\_\_\_ avrebbe speso per farla giungere in G. \_\_\_\_\_ con la promessa di un lavoro. Ella avrebbe dipoi viaggiato con altre persone dalla Nigeria, nonché ci sarebbero state delle persone di collegamento che l'avrebbero aspettata e presa in consegna

per la prosecuzione del viaggio. Tali elementi potrebbero essere riconducibili effettivamente ad una TEU. Tuttavia, sulla base delle allegazioni della ricorrente, il Tribunale osserva come ella è partita su base volontaria verso l’G.\_\_\_\_\_, con l’accordo della madre, poiché temeva le ripercussioni della confraternita (...). Sarebbe stata attratta dalla promessa di un’attività lavorativa come (...) da una persona, H.\_\_\_\_\_, conosciuta durante la sua degenza in ospedale. Soltanto una volta giunta in G.\_\_\_\_\_, e dopo aver soggiornato in un centro per richiedenti l’asilo a J.\_\_\_\_\_ per (...) mesi, nonché in seguito in un centro di K.\_\_\_\_\_ per ulteriori (...) mesi, depositando anche una domanda d’asilo in G.\_\_\_\_\_ il (...), avrebbe saputo che quanto riferitole da H.\_\_\_\_\_ non fosse reale, contattando lo stesso. Visto che il medesimo avrebbe iniziato a disturbare i suoi famigliari in Nigeria, ciò l’avrebbe decisa a prostituirsi per restituirgli il debito con lui contratto, nonché a lasciare il centro per richiedenti l’asilo in cui si trovava e ad andare a vivere assieme ad un’altra prostituta. Ella avrebbe tuttavia continuato a gestire autonomamente i suoi guadagni e non avrebbe dipeso da alcuno per l’esercizio del meretricio, né avrebbe subito alcun controllo, versando unicamente l’affitto dell’appartamento, nonché il prezzo del marciapiede ove esercitava ad un’altra prostituta, oltreché inviare i soldi ad H.\_\_\_\_\_. Sarebbe stata inoltre una sua scelta personale di abbandonare la prostituzione nel mese di (...) 2018, allorché l’avrebbe ricontattata il presunto marito. Dal momento in cui ella avrebbe appreso del decesso di H.\_\_\_\_\_, ovvero dal mese di (...) 2018, non avrebbe più continuato a versare soldi ad alcuno al suo posto. Infine, né lei né i suoi famigliari, sarebbero stati più ricontattati per saldare il debito ancora aperto con H.\_\_\_\_\_.

Alla luce di tali allegazioni, non appare quindi che l’insorgente sarebbe stata trasportata con la forza dal suo paese d’origine in F.\_\_\_\_\_ e poi in G.\_\_\_\_\_, con lo scopo di essere sfruttata sessualmente. Non vi sono quindi degli elementi concreti che permettano di concludere, aldilà di mere supposizioni ed ipotesi, che l’interessata sia stata presa all’interno di una rete di tratta di esseri umani al momento della sua partenza dal paese d’origine, o che ella rischierebbe seriamente di esserne vittima in caso di un suo ritorno. Pur non volendo in alcun modo minimizzare né il percorso migratorio né il difficile vissuto della ricorrente in G.\_\_\_\_\_, tuttavia lo sfruttamento esercitato su di lei da H.\_\_\_\_\_, appare rilevare da atti commessi da un individuo isolato per sfruttare la ricorrente, senza tuttavia legami con una rete di tratta di esseri umani od una struttura organizzata per lo sfruttamento sessuale.

**8.4** Visto quanto precede, in assenza di elementi all'incarto, nulla lascia presagire che la ricorrente sia stata presa in una rete di prostituzione in Nigeria o avente delle ramificazioni in tale Paese e che ella avrebbe pertanto un timore fondato, dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni in caso di un suo ritorno in patria. Non vi è quindi neppure, agli occhi del Tribunale, un rischio per la ricorrente di essere esposta ad una nuova vittimizzazione a causa dello sfruttamento su di lei compiuto da H. \_\_\_\_\_ in caso di un suo ritorno in Nigeria. A tali condizioni, non v'è più luogo di determinare se l'interessata possa ottenere o meno nel suo paese d'origine una protezione adeguata da parte delle autorità nigeriane. Per gli stessi motivi, neppure risulta necessario procedere oltre come proposto nel gravame dalle ricorrenti, ovvero nell'esaminare se la ricorrente appartenga ad un gruppo sociale determinato – in quanto donna nigeriana proveniente da un contesto territoriale specifico e giunta in Europa per essere oggetto di sfruttamento sessuale – per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

#### **8.5**

Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo alle interessate.

#### **9.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

#### **10.**

**10.1** L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrl).

**10.2** Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

## **11.**

**11.1** Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, attinente l'esigibilità della misura, non vi sarebbero degli ostacoli personali riguardo le insorgenti ed inoltre A.\_\_\_\_\_ potrebbe contare su di una solida rete familiare in patria, sia per reintegrarsi nell'ambiente in cui sarebbe nata e cresciuta, sia per l'accudimento della figlia.

**11.2** Nel loro gravame, le ricorrenti avversano anche le precitate conclusioni esposte nella decisione impugnata. In primo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento delle medesime in Nigeria sarebbe illecito. Questo in quanto – citando segnatamente una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), nonché un caso britannico (HD – Trafficked Women Nigeria CG [2-16] UKUT 00454 IAC) – un rischio di ri-vittimizzazione della ricorrente nella TEU parrebbe essere altamente probabile, considerata anche la carenza delle misure di protezione eventualmente disponibili in Nigeria. La valutazione effettuata dalla SEM nella decisione avversata, sembrerebbe infatti riferirsi ad informazioni risalenti al 2008, datate e verosimilmente non attuali. Esse ritengono inoltre come l'allontanamento dalla Svizzera per C.\_\_\_\_\_, che si troverebbe separata dal padre biologico, risultando lo stesso stato rinviato in Q.\_\_\_\_\_ tramite la procedura Dublino a seguito della sentenza del Tribunale D-6630/2019 del 23 dicembre 2019, come pure per la madre A.\_\_\_\_\_, senza il compagno, inciderebbe in misura considerevole e duratura sulla loro possibilità di vita familiare. Il quadro che si configurerebbe con il loro allontanamento, sarebbe per di più molto diverso da quello valutato nella sentenza D-6630/2019 succitata dallo scrivente Tribunale, con la ricorrente e la figlia soggiornanti in Svizzera. La lontananza dal padre, priverebbe inoltre la bambina C.\_\_\_\_\_ della relazione affettiva ed educativa con il padre, ledendo sia l'art. 9 cifra 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107, di seguito: CDF) che l'interesse superiore del bambino. Infine, quanto ipotizzato dal Tribunale nella sua sentenza D-6630/2019 al consid. 7.6.6.1, ovvero che la relazione parentale poteva essere mantenuta, oltretutto con contatti via telefono (o Skype) pure con soggiorni di breve durata di

D.\_\_\_\_\_, questi ultimi sarebbero impossibili da eseguire in Nigeria. Proseguendo, le ricorrenti ritengono pure l'esecuzione dell'allontanamento come inesigibile, in quanto A.\_\_\_\_\_ si ritroverebbe in Nigeria quale donna sola, senza un compagno e senza attività lavorativa. In tale contesto, la ricorrente disporrebbe difatti di una formazione precaria ed avrebbe svolto in patria soltanto saltuariamente l'attività di (...), essendo il partner D.\_\_\_\_\_ che avrebbe provveduto al loro sostentamento. La madre della ricorrente, non sarebbe dipoi da considerarsi quale sostegno economico solido, essendo vedova e mantenendo già altri quattro figli con la sua attività di (...).

## 12.

**12.1** A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («*real risk*») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

**12.2** Nella presente disamina, stante il fatto che le insorgenti non sono riuscite a rendere verosimili le loro dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio delle ricorrenti verso la Nigeria sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico.

**12.3** Concernente il rischio di nuova vittimizzazione fatto valere dalle ricorrenti nel gravame, il Tribunale rileva dapprima come le decisioni delle autorità d'asilo straniera non risultino vincolanti per le autorità svizzere nell'apprezzamento di una domanda di protezione internazionale. In tal senso, e visto quanto già sopra esposto al consid. 8, il «*Country guidance case*» britannico citato nel gravame dalle ricorrenti (cfr. p.to IV, pag. 13 del

ricorso), non appare essere rilevante per la fattispecie. In seguito, sulla base di quanto già sopra osservato (consid. 5.4 e 8), il Tribunale ritiene che la Svizzera abbia adempiuto *in casu* agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da quanto ricordato più volte anche dalla giurisprudenza della CorteEDU e da questo Tribunale (cfr. in particolare L.E. contro Grecia del 21 gennaio 2016, n. 71545/12, §§64-68 con riferimenti citati; DTAF 2016/27), in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione della vittima reale o potenziale di tratta. Non è ravvisabile inoltre nella presente disamina, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dalle interessate, un pericolo reale ed immediato per la ricorrente di essere sottoposta alla tratta o allo sfruttamento ai sensi dell'art. 3 a) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542, Protocollo di Palermo) o dell'art. 4 a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), così da comportare una violazione dell'art. 4 CEDU, se ella venisse rinvia in Nigeria, ma soltanto un'eventuale ed ipotetica possibilità che ella subisca un pregiudizio in tal senso (cfr. sentenza della CorteEDU L.E. contro Grecia succitata, §§66-67). Pertanto, non risulta in specie alcuna violazione dell'art. 4 CEDU o di altre norme internazionali applicabili in materia di TEU, se la ricorrente venisse rinvia nel suo Paese d'origine.

**12.4** Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

### **13.**

**13.1** Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

**13.2** La disposizione citata si applica principalmente ai «*réfugiés de la violence*», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in

stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 CDF. L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche la sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3).

**13.3** In specie, la situazione personale delle interessate non risulta essere d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle ricorrenti, A.\_\_\_\_\_ è giovane, in buona salute – essendo le uniche problematiche di salute inerente un dente trattate e terminate in Svizzera (cfr. atti SEM n. 22/2, n. 24/2, n. 60/15, D4, pag. 2 e D34, pag. 4) – e dispone sia di una certa istruzione, che può avvalersi di conoscenze e di una certa esperienza quale (...). Peraltro, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, appare dal rapporto (...) del (...), come la ricorrente avrebbe esercitato tale attività anche durante la convivenza con il partner (cfr. atto SEM n. [...]25/5). Esse dispongono inoltre in patria, non soltanto della madre (rispettivamente nonna) sulla quale poter contare, come affermato nel ricorso, ma anche di tre fratelli ed una sorella che vivono con la madre a E.\_\_\_\_\_, di cui perlomeno uno risulta essere maggiorenni, e viventi tutti allo stesso domicilio della madre (cfr. atti SEM n. 26/5, pag. 2 e n. 60/15, D15 seg., pag. 3). Inoltre esse dispongono in patria di svariati zie e zii paterni e materni (cfr. atto SEM n. 26/5, pag. 3 seg.). Tale rete sociale risulta essere sufficiente per permettere alle ricorrenti di sopperire alle loro necessità essenziali. Infine, sarà pure possibile

sollecitare dalla SEM, in caso di necessità, un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che permetteranno a A.\_\_\_\_\_, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli della figlia minore.

**13.4** Per quanto attiene la figlia della ricorrente, ovvero C.\_\_\_\_\_, non è ravvisabile dagli atti all'incanto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del suo allontanamento implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva che la bambina è giovane ed in buona salute (cfr. atto SEM n. 60/15, D5, pag. 2), in quanto le sole problematiche valetudinarie riscontrate subito dopo la nascita della bambina risultano essere state trattate in Svizzera e non aver avuto alcun seguito di nota (cfr. atto SEM n. 53/12). Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del suo allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. *supra* consid. 13.2). Invero la stessa ha soltanto poco più di (...) di vita, ha soggiornato in Svizzera per un periodo di uguale durata, e per la sua età risulta fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzata dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). Infine, allo stato degli atti, risulta che il presunto padre della bambina si trova in procedura d'asilo in Q.\_\_\_\_\_, ciò che però non comporta un'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. Invero, se d'un canto un rinvio nel paese d'origine potrebbe rendere più difficoltose le possibilità di contatto tra la bambina ed il supposto padre, d'altro canto le stesse non risultano però essere impossibili.

**13.5** Il rientro delle interessate in Nigeria è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

#### **14.**

In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl *a contrario*). Questo, in quanto la ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in

vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). Infine, a causa del contesto attuale in relazione alla propagazione nel Mondo del Coronavirus (detto anche Covid-19), visto il suo carattere temporaneo, non è di natura tale da rimettere in causa la conclusione che precede. Invero, se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione tecnica dell'allontanamento, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3873/2020 del 12 agosto 2020, D-6884/2019 dell'11 agosto 2020 consid. 9.5 con ulteriori riferimenti ivi citati, E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9).

**15.**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

**16.**

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

**17.**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

**18.**

Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

**19.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente

una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

**3.**

Non si prelevano spese processuali.

**4.**

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: